

NEWSLETTER LAVORO 6 – 2020

Normativa lavoro – Decreto no. 34 del 19 maggio 2020 – DECRETO RILANCIO

- 1. AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGO, CIGD e FIS): PROROGHE E NOVITÀ**
- 2. PROROGHE E RINNOVI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE**
- 3. BLOCCO LICENZIAMENTI**
- 4. CONGEDI PARENTALI e PERMESSI LG. 104/'92 – SOGGETTI FRAGILI**
- 5. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020**
- 6. DIRITTO AL LAVORO AGILE**
- 7. SOSPENSIONE PIGNORAMENTI da AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI e PENSIONI**
- 8. SOSPENSIONE VERSAMENTI DELLE SOMME DA ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RISCOSSIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E RECUPERO CREDITI DI IMPOSTA**
- 9. INDENNITÀ LAVORO DOMESTICO**
- 10. INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI E CO.CO.CO**

1. AMMORTIZZATORI SOCIALI (CIGO, CIGD e FIS): PROROGHE E NOVITÀ

Sono state introdotte con il nuovo decreto alcune modifiche in relazione agli ammortizzatori sociali istituiti con causale “Emergenza Covid-19”. Si sintetizzano di seguito le principali novità, fermo restando che su alcuni aspetti saranno necessari chiarimenti da parte del Ministero e dell’INPS.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

- alle 9 settimane già previste sono state aggiunte ulteriori 5 settimane, usufruibili sempre fino al 31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane;
- viene altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
- esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane;
- viene reintrodotta l’obbligo di informazione, consultazione e l’esame congiunto con le organizzazioni sindacali, che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva per poter procedere con il caricamento della domanda presso l’INPS;
- la platea dei possibili beneficiari degli ammortizzatori sociali è stata estesa ai dipendenti assunti fino alla data del 25 marzo 2020;
- viene anticipato il termine di presentazione delle domande: le stesse devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (in precedenza la legge prevedeva “entro la fine del 4° mese successivo”). Se la domanda viene presentata oltre tale termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- il decreto comunque dà la possibilità fino al 31 maggio di presentare domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020. Oltre tale data opererà il limite della fine del mese successivo alla data di decorrenza della domanda;

- Anche ai beneficiari dell'assegno ordinario erogato dal FIS, limitatamente alla causale "Emergenza Covid-19", spetta l'assegno per il nucleo familiare.

Modifiche in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (CIGS)

Anche in questo caso il decreto ha aggiunto la possibilità di fruire di ulteriori 5 settimane fino al 31 agosto 2020 per i datori di lavoro che abbiano integralmente fruito il periodo precedentemente concesso, e di altre 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Modifiche in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Anche in questo caso il decreto ha introdotto varie modifiche alla disciplina previgente:

- alle 9 settimane già previste sono state aggiunte ulteriori 5 settimane, usufruibili sempre fino al 31 agosto 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane;
- viene altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020;
- esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane;
- è stato reintrodotta l'obbligo di accordo sindacale preventivo per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- anche in questo caso la platea dei beneficiari è stata estesa agli assunti entro il 25 marzo 2020;
- tutte le domande presentate per periodi successivi alle prime 9 settimane saranno presentate all'Inps e non più alle Regioni, con esclusione dei datori di lavoro localizzati in più regioni o province autonome¹, per i quali rimane l'obbligo di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro;

¹ Il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il trattamento è riconosciuto dal predetto Ministero sarà stabilito da un Decreto Ministeriale di prossima pubblicazione.

- le domande di proroga potranno essere presentate decorsi trenta giorni dal 19 maggio 2020 alla sede Inps territorialmente competente. Decorsi i predetti 30 giorni, la medesima domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- esclusivamente i datori di lavoro localizzati in più regioni o province autonome² potranno anticipare il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga;
- per tutti gli altri datori di lavoro il trattamento di integrazione salariale continuerà a essere erogato dall'INPS, ma con modalità e tempistiche differenti:
 - decorsi i 30 giorni di adeguamento del sistema INPS, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di proroga e dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l'intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l'erogazione di una anticipazione;
 - l'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse;
 - la misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo;
 - a seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
- per tutte le procedure di cassa integrazione in deroga COVID19 già autorizzate è stato, inoltre, introdotto l'obbligo di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità che verranno stabilite dall'Istituto, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all'INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 dovranno provvedere entro 20 giorni dall'entrata in vigore del Decreto;
- Infine, e non ultimo per importanza, se siete arrivati a leggere questo punto della newsletter meritate la nostra più sincera comprensione e gratitudine. Purtroppo, l'esigenza di semplificazione e sburocratizzazione di cui il Paese ha bisogno, è stata nuovamente disattesa a favore di norme bizantine e incerte, che richiedono successivi chiarimenti, e comporteranno ulteriori costi in attività amministrative finì a se stesse e *time consuming*. Ci preme sottolinearlo non tanto quale *j'accuse* rivolto a questo o quel governo o in generale

² Vedi nota 1.

alla politica. È un atteggiamento che non ci appartiene. Come non ci appartiene inviare circolari lunghe e complicate ed essere costretti a farlo ci mette a disagio, ma, nello stesso tempo, ci fa sentire ancora più vicini a tutti i Clienti nell'affrontare con intelligenza e passione per il proprio lavoro, la sfida che la pandemia in corso (anche legislativa) ci ha posto di fronte.

2. PROROGHE E RINNOVI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE

L'art 93 del Decreto prevede la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dall'art. 19 del d.lgs. 81/2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. BLOCCO LICENZIAMENTI

La sospensione dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e delle procedure di licenziamento collettivo viene estesa fino al 17 agosto 2020.

Viene inoltre espressamente prevista la sospensione anche delle procedure di conciliazione preventiva in caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Restano esclusi dalla sospensione i licenziamenti disciplinari, per mancato superamento de periodo di prova e per superamento del periodo di comporta.

Infine, viene stabilita la possibilità di revocare eventuali licenziamenti per giustificato motivo oggettivo comunicati nel periodo 23 febbraio 2020 – 17 marzo 2020, con contestuale collocamento in cassa del lavoratore con decorrenza dalla data di efficacia del recesso e automatico ripristino del rapporto, senza sanzioni od oneri per il datore di lavoro.

4. CONGEDI PARENTALI e PERMESSI LG. 104/'92 – SOGGETTI FRAGILI

Il congedo parentale COVID-19, previsto dal Decreto "Cura Italia", per lavoratori dipendenti privati, genitori di figli sino a 12 anni e, senza limiti di età in caso di figli con disabilità, viene esteso per un totale di 30 giorni (fruibili in modo continuativo o frazionato), a far data dal 5 marzo al 31 luglio 2020, sempre con indennità al 50%. I genitori di figli minori di anni 16, hanno diritto a fruire, secondo le condizioni previste, di congedo non retribuito per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi. In alternativa sarà possibile fruire di uno o più bonus baby sitting (iscrizione a servizi socio-educativi territoriali, centri ricreativi ed educativi, servizi integrativi o innovativi) pari ad Euro 1.200 non cumulabile con la fruizione del bonus asili nido.

I permessi retribuiti ex Lg. 104/'92 Art. 33, fruibili, come chiarito dall'INPS per sé e per terzi portatori di handicap grave, hanno diritto ad ulteriori 12 giornate complessive, da utilizzarsi nei mesi di maggio e giugno 2020.

Per i soggetti cosiddetti fragili, a seguito di patologie invalidanti, viene prorogata sino al 31 luglio 2020, la possibilità di giustificare le assenze di lavoro, con certificazioni mediche attestanti malattia.

5. PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020

I datori di lavoro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 potranno effettuare i predetti versamenti in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio e 30 giugno 2020 precedentemente previsti) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, sempre a far data dal 16 settembre 2020.

6. DIRITTO AL LAVORO AGILE

L'art. 90 del nuovo Decreto prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi sulla sicurezza e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

7. SOSPENSIONE PIGNORAMENTI da AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI e PENSIONI

Dal 19 maggio al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati anteriormente al presente Decreto, aventi per oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario ed altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento e pensione. Pertanto, non essendo tali somme da ritenersi vincolate né indisponibili, potranno essere rese fruibili dal debitore, anche nel caso di ordinanza di esecuzione anche giudiziaria, emessa anteriormente al presente Decreto. Gli accantonamenti effettuati alla data del 18 maggio 2020, sono invece da considerarsi acquisiti e le eventuali somme accreditate al creditore non saranno rimborsabili.

8. SOSPENSIONE VERSAMENTI DELLE SOMME DA ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RISCOSSIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E RECUPERO CREDITI DI IMPOSTA

Proroga al 16 settembre 2020 (anche in forma di 4 rate mensili paritarie) dei termini di versamento delle somme dovute per:

- atti di accertamento con adesione;
- atti conciliativi;
- accordi di mediazione;
- atti di liquidazione della rendita catastale e omessa registrazione contratti di locazione o altri contratti;
- avvisi di liquidazione per omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro.

9. INDENNITÀ LAVORO DOMESTICO

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un' indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. Tali indennità verranno erogate dall'Inps direttamente ai beneficiari, previa presentazione telematica della relativa domanda e sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

10. INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI E CO.CO.CO

L'art. 84 del Decreto ha previsto ulteriori indennità a sostegno di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

In particolare:

- ai liberi professionisti e co.co.co, già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di 600 euro, verrà erogata automaticamente un' indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta un' indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un' indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;

- ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un' indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro;
- ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è riconosciuta un' indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.